

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, non è ancora entrato in vigore;

CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo europeo, sono state rese operative, a decorrere dal 31 dicembre 1993, le sue disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali mediante l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato «accordo interinale»), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993;

CONSIDERANDO che l'accordo europeo e l'accordo interinale sono stati modificati dal protocollo aggiuntivo concluso il 21 dicembre 1993, in appresso denominato «primo protocollo aggiuntivo»;

RICONOSCENDO la vitale importanza del commercio ai fini del passaggio all'economia di mercato;

TENTENDO PRESENTE che la Comunità intende allineare il calendario della Repubblica di Bulgaria per le disposizioni commerciali degli accordi europeo e interinale con quello dei paesi associati di Visegrad;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1;

VISTO l'accordo interinale,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA DI BULGARIA:

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo, modificati dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali sulle importazioni in questione entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni da applicare una volta esauriti i contingenti oppure una volta ripristinata la riscossione dei dazi doganali per i prodotti oggetto di un massimale tariffario sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del secondo anno.»

Articolo 2

Cessano di applicarsi le note dell'allegato III dell'accordo interinale e dell'allegato III dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il testo seguente sostituisce il paragrafo 1, lettera b) del paragrafo introduttivo inserito negli allegati XIa, XIIIa e XIIIb dell'accordo interinale e negli allegati XIa, XIIa e XIIb dell'accordo europeo dal primo protocollo aggiuntivo:

«1. b) I quantitativi in tonnellate fissati per il quarto anno non si applicano e i quantitativi fissati per il quinto anno si applicano nel quarto anno, che inizia il 1° luglio 1995».

Articolo 4

1. Nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, la parte «eliminarli al termine di un periodo di cinque anni» è sostituita da «eliminarli al termine di un periodo di quattro anni».

2. Il testo degli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«all'inizio del quinto anno, sono aboliti i dazi residui».

Articolo 5

Nell'allegato I del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, il numero di anni dopo cui viene applicata l'aliquota finale del dazio, indicata nella colonna 7, passa da 4 a 3 anni per i prodotti di cui ai codici NC 1803, 1804 00 00 e 1805 00 00.

Nell'allegato II del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, i quantitativi in tonnellate fissati per il 1996 vengono depennati e i quantitativi in tonnellate fissati per il 1997 e per gli anni successivi si applicano a decorrere dal 1996.

Articolo 6

Nell'allegato II e nell'allegato all'appendice B del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria, sono depennati i limiti quantitativi fissati per il 1998. Nel verbale concordato n. 5, le parole «un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1994» sono sostituite da «un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Articolo 7

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Qualora il presente protocollo dovesse entrare in vigore dopo il 1° gennaio 1995, i dazi pagati che non sarebbero stati riscuotibili se il protocollo fosse entrato in vigore e se le sue disposizioni fossero state applicate alla data prevista saranno rimborsati per adempiere all'obbligo di non imporre i dazi in questione.

A nome della Comunità

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in due copie nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica di Bulgaria